

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE DEI CREDITI ALLO STATO PASSIVO

(ex art. 93 L.F.)

Impresa fallita: **Smartjob Società Cooperativa**

Fallimento: **n. 450/2022 R.F.; sent. n. 515/2022 del 10.11.2022 dep. il 14.11.2022**

Giudice Delegato: **dott. Sergio Rossetti**

Curatori: **Prof. Pierluigi Benigno**

Pec fallimento: **f450.2022milano@pecfallimenti.it**

Nell'interesse della sig.ra **Rudiuc Fanea**, nata il 31.01.1958 in Moldavia, residente in Copparo (FE), Via Provinciale per Cologna n. 26 (c.f.: RDC FNA 58A71 Z140W), elettivamente domiciliata in Verona, Via dei Montecchi n. 9, presso lo studio degli avv.ti Roberto Tosetto (c.f. TSTRRT72C14E349E), Rossana Bembo (C.F. BMBRSN73C45F861W) e Giovanni Pettoello (c.f. PTTGNN74E27L781E), i quali la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del presente atto.

(Per le comunicazioni di cancelleria e dei provvedimenti, si indicano i seguenti recapiti: fax 045 8356030; posta elettronica certificata: roberto.tosetto@pec.sicon.it)

I sottoscritti procuratori espongono quanto segue.

1) Tra l'istante e l'impresa fallita è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 01/03/2020 al 30/06/2020 (doc. 1 – prospetti paga sig.ra Rudiuc; doc. 2 – Certificazione Unica 2021 sig.ra Rudiuc).

PROCURA: Delego per la mia rappresentanza e difesa nel corso di questo procedimento in ogni suo grado e fase, anche di appello, opposizione, esecuzione e relativa eventuale opposizione, congiuntamente e disgiuntamente gli avv.ti Roberto Tosetto, Giovanni Pettoello e Rossana Bembo. Agli stessi vengono conferiti tutti i più ampi poteri inerenti alla procura, ivi compresi quelli di appellare, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti, accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisorii, farsi sostituire da altri procuratori cui vengono attribuiti le medesime facoltà; si elegge domicilio presso lo Studio Legale Associato avv.ti Bembo Pettoello Tosetto, in Via dei Montecchi n. 9, 37122 Verona. Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente.



Per autentica



2) All'istante, nonostante i solleciti del sottoscritto procuratore (doc. 3 – lettera di intervento avv. Bembo del 26.11.2021; doc. 4 – ricevuta consegna pec del 26.11.2021), non sono state corrisposte le seguenti competenze retributive:

- indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti (per la quale non è stato consegnato alcun prospetto paga);
- ratei di 13[^] (corrisposti solo in parte);
- TFR.

2) In ordine alle **ferie**, nel cedolino paga relativo all'ultimo mese lavorato (giugno 2020 – cfr. doc. 1) vengono erroneamente riportate, nel calcolo finale delle ferie, alla voce “ferie godute”, tutte le ore maturate nel corso del rapporto di lavoro (53,33 ore, corrispondenti a 13,33 ore al mese).

3) In realtà, dall'esame di tutti i prospetti paga della lavoratrice (cfr. doc. 1) si evince che vengono contabilizzate e retribuite come godute 8 ore nel mese di aprile e 8 ore nel mese di giugno. Nei mesi di marzo e maggio 2020 non risultano ore di ferie godute. Pertanto, la lavoratrice ha totalizzato 16 ore di ferie godute e non 53,33.

4) Tenendo conto di quanto sopra, **l'indennità sostitutiva di ferie non godute** maturata dall'istante viene calcolata come segue. Dai prospetti paga disponibili si evincono tutti gli elementi utili per il conteggio.

Rudiuc	
a) Ferie maturate in totale (13,33 ore x 4 mesi)	53,33 ore
b) Ferie godute	16 ore
c) Ferie non godute residue (a – b)	37,33 ore
d) retribuzione oraria	€ 5,89
Indennità sostitutiva di ferie non godute (d x c)	€ 219,87

a tali importi devono essere dedotti i contributi previdenziali, pari al 9,19%, come precisato nella tabella di cui al punto 12.

5) In ordine ai **permessi**, nel cedolino paga relativo all'ultimo mese lavorato (giugno 2020 – cfr. doc. 1) vengono erroneamente riportate, nel calcolo finale dei permessi, alla voce “permessi goduti”, tutte le ore maturate nel corso del rapporto di lavoro (10,67 ore, corrispondenti a 2,67 ore al mese).

6) In realtà, dall'esame di tutti i prospetti paga della lavoratrice (cfr. doc. 1) si evince che non ha mai goduto di permessi.

7) Tenendo conto di quanto sopra, **l'indennità sostitutiva di permessi non goduti** maturata dall'istante viene calcolata come segue. Dai prospetti paga disponibili si evincono tutti gli elementi utili per il conteggio.

Rudiuc	
a) permessi maturati in totale (2,67 ore x 4 mesi)	10,67 ore
b) permessi goduti	0 ore
c) permessi non goduti residui (a – b)	10,67 ore
d) retribuzione oraria	€ 5,89
Indennità sostitutiva di permessi non goduti (d x c)	€ 62,84

a tali importi devono essere dedotti i contributi previdenziali, pari al 9,19%, come precisato nelle tabelle di cui al punto 12.

8) Quanto agli **importi percepiti a titolo di ratei di 13[^]**, la sig.ra Rudiuc ha ricevuto il rateo mensile di 13[^] (€ **85,04**) solo con il prospetto paga di giugno 2020 e null'altro per i mesi precedenti (cfr. doc. 1).

9) Poiché il rapporto di lavoro dell'istante è durato 4 mesi, con orario *full time*, essa ha maturato 4 ratei di 13[^], pari ad € **85,04** ciascuno¹, per un totale di € **340,16** (€ 85,04 x 4).

10) Perciò, tenendo conto di quanto percepito dall'istante, residua a suo favore **a titolo di 13[^]** l'importo di € **255,12** (340,16 – 85,04).

¹ importo che si evince dal prospetto paga di giugno 2020 (cfr. doc. 1)

11) Quanto al **TFR** dell'istante, nella Certificazione Unica 2021 è indicato l'importo di **€ 335,58**, al lordo delle ritenute fiscali (doc. 2 - Certificazione Unica).

12) Pertanto, sulla base della documentazione prodotta, residuano a favore dell'istante i crediti retributivi indicati nella tabella che segue:

Rudiuc			
voce di credito	importo lordo (A)	contributi previdenziali 9,19% (B)	somma dovuta (A-B)
Indennità ferie non godute	219,87	20,20	199,67
Indennità permessi non goduti	62,84	5,77	57,07
ratei 13 [^]	255,12	23,44	231,68
TFR	335,58	0,00	335,58
totale			824,00

quindi, un credito in linea capitale di **€ 824,00**, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, di cui **€ 335,58** a titolo di TFR.

13) Al fine di ottenere il pagamento dei crediti retributivi sopra precisati, l'istante, unitamente ad altre colleghe, presentava ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal **Tribunale di Milano** in data 24-25/02/2022 con **decreto ingiuntivo n. 356/2022 Ing. n. 704/2022 R.G.**, reso esecutivo telematicamente in data 01.03.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 03/03/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma ingiunta, oltre a **€ 894,82** per spese legali (doc. 5 – decreto ingiuntivo n. 356/2022 e atto di precetto notificati; doc. 6 - ricevuta di consegna pec notifica).

14) Posto che le creditrici ricorrenti erano 7, appare equo suddividere in misura uguale fra tutte le spese legali, che risultano, quindi, pari ad **€ 127,83** per ciascuna.

15) Non essendo stato opposto, il 20.04.2022, perciò prima della dichiarazione di fallimento, la cancelleria emetteva certificato di non opposizione (doc. 7 – certificato di non opposizione).

16) Su tutti i crediti retributivi sopra descritti, afferenti ad un rapporto di lavoro subordinato, deve essere riconosciuto il privilegio *ex artt. 2751 bis n. 1* ed il privilegio sussidiario sui beni immobili, *ex art. 2776 c.c.*.

17) Il fallimento è stato dichiarato a seguito dell'iniziativa promossa dall'istante, unitamente ad altri *ex colleghi* di lavoro (doc. 8 – istanza di fallimento).

18) Secondo un indirizzo giurisprudenziale che pare ormai consolidato, *“al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio per le spese di giustizia (di cui agli artt. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c.) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale”* (Cass., 6787/2000; Cass. 2112/2014; in motivazione, Cass. 26949/2016). Addirittura, secondo il Tribunale di Terni (sentenza del 22.03.12), tali spese devono essere riconosciute in prededuzione.

19) Tali spese, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento per la dichiarazione di fallimento (pari ad € **5.835,08**), possono essere quantificate nell'importo di € 903,00, da aggiungere di spese generali, iva e cpa, per un totale complessivo pari ad € **1.317,58**.

Posto che le creditrici istanti erano 8, appare equo suddividere in misura uguale fra tutte il suddetto credito, che risulta, quindi, pari ad € **164,69** per

ciascuna, da riconoscere in prededuzione, ovvero in via privilegiata, ex artt. 2755 e 2770 c.c. e 95 c.p.c. (cfr. doc. 8 – istanza di fallimento).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella veste di cui sopra,

CHIEDE

che l'Ill.mo Signor Giudice Delegato voglia ammettere allo stato passivo del fallimento in oggetto, i seguenti crediti della sig.ra Fanea Rudiuc:

- € **488,42**, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, a titolo di spettanze finali (indennità sostitutiva di ferie e di permessi non goduti, ratei di 13[^]), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria di legge, **con il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 c.c. e 2776 c.c.;**
- € **335,58**, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria di legge, **con il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 c.c. e 2776 c.c.;**
- per la rifusione delle spese legali sostenute nei tentativi di recupero dei descritti crediti, € **127,83**, in via privilegiata, *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.* ed art. 54 L.F., ovvero, in subordine, al chirografo;
- per la rifusione delle spese legali relative all'istanza di fallimento, € **164,69**, in prededuzione, ovvero in via privilegiata, ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. e 95 c.p.c..

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

- 1) prospetti paga sig.ra Rudiuc;
- 2) Certificazione Unica 2021 sig.ra Rudiuc;
- 3) lettera di intervento avv. Bembo del 26.11.2021;
- 4) ricevuta consegna pec del 26.11.2021;
- 5) decreto ingiuntivo n. 356/2022 e atto di precetto notificati;

- 6) ricevuta di consegna pec notifica;
- 7) certificato di non opposizione;
- 8) istanza di fallimento.

Verona, 27 gennaio 2023

avv.  Rossana Bembo

